

Regolamento

del marchio collettivo



DEFINIZIONI

Richiedente: soggetto che ha presentato domanda per la concessione d’uso del Marchio collettivo

Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la licenza d’uso del Marchio collettivo

Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito

Disciplinare tecnico: documento contenente i requisiti di qualità che devono essere soddisfatti dai soggetti che richiedono l’uso del Marchio collettivo

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL MARCHIO

1. È istituito e depositato presso l’ufficio italiano brevetti e marchi il Marchio Collettivo “PiantaNATIVA–biodiversità” (d’ora in poi Marchio), il cui segno grafico è il seguente:



2. Le modalità di richiesta d’uso, di concessione, di mantenimento e d’impiego del Marchio sono descritte nel presente regolamento.
3. Titolare del Marchio è “l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore primario” (d’ora in poi Veneto Agricoltura) che, attraverso delibera, individua la struttura (d’ora in poi Ente Gestore) e ne definisce i compiti per la gestione e corretto funzionamento del Marchio. La promozione del Marchio e l’aggiornamento dell’Elenco dei popolamenti autorizzati per la raccolta del Materiale di Moltiplicazione, utilizzato per le produzioni di piante e semi a Marchio, sono svolti da Veneto Agricoltura.
4. Veneto Agricoltura, conserva potere di vigilanza e controllo sull’attività svolta dall’Ente Gestore: in caso di inadempimenti, Veneto Agricoltura può emettere tutti i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE LA LICENZA D’USO

1. E' legittimata a richiedere la licenza per l'uso del Marchio ogni persona fisica o giuridica (d'ora in poi Impresa/Ente), ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche (qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisca a tale organizzazione e ai suoi membri), che:
 - a. concorre, come soggetto di filiera, alla produzione e/o vendita di:
 - i. alberi ed arbusti;
 - ii. piante erbacee;
 - iii. semi;
 - b. svolge le attività suddette in conformità al disciplinare tecnico, in allegato al presente regolamento, e rispetta le disposizioni contenute nel presente documento.
2. In particolare le imprese devono essere impegnate in una o più delle seguenti attività:
 - a. nella raccolta del materiale di propagazione vegetale;
 - b. produzione e conservazione dei semi;
 - c. produzione/sviluppo del materiale di propagazione;
 - d. coltivazione di alberi ed arbusti e/o piante erbacee;
 - e. vendita di alberi ed arbusti, piante erbacee e/o semi conformi alle specifiche previste nel disciplinare tecnico.

Le suddette Imprese/Enti devono inoltre possedere i requisiti previsti dal disciplinare tecnico.

ARTICOLO 3 – IMPIEGO DEL MARCHIO

1. Il Licenziatario è tenuto ad usare il Marchio solo in relazione ai prodotti e alle attività indicate nel provvedimento con il quale è rilasciata la licenza d'uso.
2. Il Licenziatario è tenuto ad usare il Marchio nel rispetto delle disposizioni indicate nel manuale d'uso e – in ogni caso – in modo da evitare fraintendimenti con altre tipologie di riconoscimenti o con altri segni distintivi.
3. Il Licenziatario è tenuto a non compiere alcuna azione od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio o di Veneto Agricoltura.
4. Il Licenziatario non può cedere la licenza d'uso del Marchio o altrimenti disporre dell'uso del Marchio a favore di terzi.
5. Il Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza pretesa di risarcimento danni, qualora, per qualsiasi causa, Veneto Agricoltura perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio.
6. La facoltà d'uso del Marchio è comunque subordinata al continuo rispetto delle disposizioni riportate nel presente regolamento e nel disciplinare tecnico allegato. A tal proposito, il Licenziatario s'impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione all'uso del Marchio.

7. Il Licenziatario s’impegna a comunicare all’*Ente Gestore* - tempestivamente e per iscritto - ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o nel Disciplinare.

ARTICOLO 4 – CONTROLLI DI CONFORMITÀ

1. Per controlli di conformità s’intende l’insieme delle verifiche svolte per valutare la conformità dei richiedenti a quanto definito nel presente regolamento e nel disciplinare tecnico allegato.
2. I controlli di conformità sono affidati all’*Ente Gestore* o ad Ente da esso incaricato.
3. Le modalità d’esecuzione dei controlli di conformità di cui al precedente comma 2 sono quelle previste dai regolamenti dell’*Ente Gestore* e prevedono:
 - a) verifiche documentali
 - b) verifiche ispettive periodiche presso i siti dei richiedenti/licenziatari

In ogni caso, le verifiche ispettive di cui al punto b) precedente sono previste in numero di almeno una all’anno, fatte salve verifiche suppletive che l’*Ente Gestore* potrà compiere in conformità al proprio regolamento o in relazione a quanto definito all’articolo 6 comma 1 punto b).

4. L’esito positivo del controllo porta all’emissione dell’attestato di conformità a favore del soggetto richiedente o, nel caso di verifiche di sorveglianza, alla conferma delle condizioni che hanno portato all’emissione dello stesso. La conformità al disciplinare tecnico è una delle condizioni necessarie per poter richiedere e mantenere l’uso del Marchio.
5. Il rapporto di verifica ispettiva è consegnato in copia al richiedente.
6. Il richiedente s’impegna a consentire libero accesso all’*Ente Gestore* o all’Ente da esso incaricato, garantendo assistenza e tutte le informazioni utili per l’espletamento della verifica di conformità.

ARTICOLO 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO

1. Il soggetto che intende richiedere la licenza d’uso del Marchio deve presentare domanda all’*Ente Gestore* impiegando la modulistica prevista.
2. All’atto della domanda, il richiedente
 - o sottoscrive l’impegno a rispettare il presente regolamento ed il disciplinare tecnico allegato
 - o allega alla domanda tutta la documentazione richiesta e/o prevista nel disciplinare tecnico, al fine di dimostrare la facoltà d’accesso all’uso del Marchio
3. L’*Ente Gestore* verifica la completezza della domanda, avvia l’iter dei controlli previsti all’articolo 4, successivamente esamina i risultati dei controlli ed emette una decisione come indicato nel successivo comma 4.
4. L’esito dell’esame può comportare:

- a) l'accoglimento della domanda e la successiva concessione della licenza d'uso
 - b) il rigetto motivato della domanda, qualora non sussistano tutti i requisiti
 - c) la richiesta di dati/informazioni/documentazione o ogni altro elemento di valutazione mancante o ulteriore
 - d) l'adozione di provvedimenti nei casi previsti dall'articolo 6
5. La licenza conferisce il diritto all'uso del Marchio.

ARTICOLO 6 – PROVVEDIMENTI/SANZIONI IN PRESENZA DI NON CONFORMITÀ

1. L'Ente Gestore, in relazione alle eventuali non conformità rilevate e alla rilevanza delle stesse, adotta provvedimenti che possono consistere:
 - a) nell'invito ad eliminare entro un tempo determinato le cause che originano l'inadempienza;
 - b) nell'attuazione di una visita di controllo suppletiva i cui costi sono a carico del richiedente/licenziatario;
 - c) nella diffida a sospendere l'uso del Marchio, fino alla rimozione delle cause che hanno originato l'inadempienza;
 - d) in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera c), nella revoca della licenza d'uso del Marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la tutela del Marchio stesso.

Il soggetto richiedente/licenziatario dovrà, in ogni caso, dar seguito a tutte le richieste di azioni correttive avanzate dall'Ente Gestore, essendo queste assimilabili all'“invito ad eliminare le cause che originano l'inadempienza” di cui al punto a) precedente.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicati dall'Ente Gestore al richiedente/licenziatario attraverso sistemi che ne garantiscano la ricezione (es. PEC, etc.).

ARTICOLO 7 – RINUNCIA E REVOCA DELLA LICENZA E DECADENZA DEL DIRITTO D'USO

1. Il licenziatario può rinunciare in qualsiasi momento alla licenza d'uso del Marchio. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all'Ente Gestore per iscritto tramite sistemi che ne garantiscano la ricezione (es. PEC, etc.).
2. La licenza d'uso può essere revocata dall'Ente Gestore:
 - a) in caso di uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e dai documenti ad esso collegati
 - b) nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, punto d)
 - c) quando il licenziatario non consente l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 4
 - d) per il mancato versamento dei diritti di licenza d'uso del Marchio, se previsti

- e) perché il licenziatario perde lo status di cui all’articolo 2
- 3. I soggetti cui è revocata la licenza d’uso o che hanno rinunciato alla stessa devono cessare l’uso del Marchio.

ARTICOLO 8 – RICORSI

1. Contro le decisioni dell’*Ente Gestore* è consentito ricorrere entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso sarà presentato presso l’organo competente dell’*Ente Gestore*, che provvede al relativo esame e ne comunica gli esiti al ricorrente entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso.
2. In attesa dell’esito del ricorso, rimangono valide le decisioni assunte dall’*Ente Gestore*.

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. *Veneto Agricoltura* e l’*Ente Gestore* non sono responsabili nei confronti del licenziatario per:
 - o nullità, invalidità, inefficacia del Marchio
 - o violazione degli eventuali diritti di terzi connessi all’uso del Marchio
2. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Padova.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO D’USO O AL DISCIPLINARE TECNICO

1. Le modifiche al presente regolamento ed al disciplinare tecnico devono essere deliberate “dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore primario”.
2. Qualora fossero apportate variazioni ai documenti sopra menzionati, l’*Ente Gestore* ne dà tempestiva comunicazione scritta ai licenziatari e ai soggetti con domanda in corso di esame.